Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 26 marzo 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1938-XVI, n. 193.

Acquisto, mediante espropriazione, della casa ove Alessandro Manzoni abitò in Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Considerata la urgente e assoluta necessità di procedere all'espropriazione, per causa di pubblica utilità, della casa ove Alessandro Manzoni abitò in Milano, per consacrarla degnamente alla gloria del grande Italiano;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde procederà, per causa di pubblica utilità, all'acquisto, previe operazioni di esproprio, dello stabile posto in Milano a via Morone n. 1, angolo di piazza Belgioioso, già di proprietà di Alessandro Manzoni che vi ebbe la sua casa di abitazione.

Detto stabile sarà in perpetuo assegnato al Centro nazionale per gli studi Manzoniani, istituito con R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1679.

Art. 2.

La Cassa di risparmio predetta promuoverà gli atti dalle autorità competenti per gli adempimenti di legge.

Art. 3.

L'indennità di espropriazione sarà determinata con i criteri indicati nell'art. 7 della legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, ed è in facoltà della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde di seguire la procedura abbreviata stabilita a favore del comune di Milano nell'art. 6 della legge medesima.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 136. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1938-XVI, n. **194.**
Finanziamento della Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per le case popolari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1502, relativo alla istituzione della Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per la costruzione, l'acquisto e la gestione delle case popolari in Libia;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente e assoluta di provvedere al finanziamento dell'Ente predetto mediante l'assegnazione di un mutuo di dieci milioni per la costruzione dei primi nuclei di case popolari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo generale della Libia è autorizzato a concedere alla Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per la costruzione, l'acquisto e la gestione delle case popolari, di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1502, un mutuo di L. 10.000.000, da destinare alla costruzione dei primi nuclei di case. Detta somma, che verrà corrisposta per L. 6.000.000 nell'esercizio in corso, e per L. 4.000.000 nell'esercizio 1938-39, sarà estinta in trenta annualità costanti comprensive dell'interesse del 2 % a cominciare dal ventunesimo anno da quello di concessione, mentre per i primi venti anni la Sezione autonoma pagherà al Governo generale della Libia il solo interesse nella misura dell'1 %.

Art. 2.

Il Governo generale della Libia provvederà al pagamento del mutuo di cui all'articolo precedente, valendosi delle disponibilità di fondi della propria gestione non occorrenti per altri impegni. A tal fine saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 25 gennaio 1934-XII, n. 158, modificato dall'art. 5 del R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n 165, convertito nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 984.

Art. 3.

Fino alla concorrenza del fondo concesso ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, non è dovuto alla Sezione autonoma il contributo previsto dall'art. 4 del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1502.
Il beneficio derivante alla Sezione autonoma dalla limitazione nella misura degli interessi da corrispondere sul mutuo, in confronto con le pigioni calcolate in base ad un finanziamento a tasso normale e da percepirsi sulle case costruite col suo provento, sarà ripartito sui varî lotti del programma di costruzioni che la Sezione autonoma dovrà svolgere in Libia, destinandolo all'attenuazione proporzionale delle pigioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 134. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 marzo 1938-XVI, n. **195.**
Autorizzazione al comune di Giaveno ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa della classe G di cui all'art. 11 del testo unico per la Finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 11, 26 e 95 del testo unico per la Finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto 25 marzo 1937-XV, n. 462, e l'annessavi tabella contenente i dati dell'ottavo censimento generale della popolazione del Regno;
Sentito il parere della Commissione centrale per la Finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Giaveno è autorizzato ad applicare, fino al 31 dicembre 1939, le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 129. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1938-XVI, n. **196.**
Autorizzazione al Regio istituto tecnico industriale « P. Paleocapa » di Bergamo ad accettare una somma per l'istituzione di una borsa di studio.

N. 196. R. decreto 31 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto tecnico industriale « P. Paleocapa » di Bergamo viene autorizzato ad accettare la somma di L. 20.000 (ventimila) in contanti offerta dalla Società anonima Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck di Milano, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome del gr. uff. cav. del lavoro Lodovico Goisis, e viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 31 gennaio 1938-XVI, n. **197.**

Approvazione del nuovo statuto della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Giovanni Pascoli » di Chiaravalle.

N. 197. R. decreto 31 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Giovanni Pascoli » in Chiaravalle.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 31 gennaio 1938-XVI, n. **198.**

Approvazione del nuovo statuto organico della Scuola popolare e professionale della Val Marchirolo.

N. 198. R. decreto 31 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Scuola popolare e professionale della Val Marchirolo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 10 gennaio 1938-XVI, n. **199.**

Autorizzazione all'Istituto nazionale « Arnaldo Mussolini », per l'assistenza ai professori delle scuole medie, con sede in Roma, ad accettare una somma per borse di studio.

N. 199. R. decreto 10 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto nazionale « Arnaldo Mussolini », per l'assistenza ai professori delle scuole medie, con sede in Roma, viene autorizzato ad accettare la somma di L. 102.000, assegnata all'Istituto stesso al fine di devolvere gli interessi di detta somma per borse di studio ai figli degli insegnanti medi del Piemonte.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 31 gennaio 1938-XVI, n. **200.**

Approvazione del nuovo statuto della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico industriale minerario di Massa Marittima.

N. 200. R. decreto 31 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico industriale minerario di Massa Marittima con annessa Regia scuola di avviamento professionale « R. Fucini » a tipo industriale.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 10 gennaio 1938-XVI.

Scioglimento del Consorzio fra cooperative di lavoro e produzione della provincia di Parma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1623, con il quale venne riconosciuto in ente morale il « Consorzio fra cooperative di lavoro e produzione della provincia di Parma », con sede in Parma, e se ne approvò lo statuto organico;

Vista la nota 25 agosto 1937-XV del prefetto di Parma, dalla quale si rileva che il Consorzio suddetto non esiste più da oltre 15 anni;

Vista la lettera 14 dicembre 1937-XVI, con la quale l'Ente Nazionale fascista della cooperazione conferma che il Consorzio stesso ha cessato ogni sua attività da circa 15 anni e che non vi sono attività patrimoniali da sistemare;

Ritenuta la necessità di provvedere allo scioglimento del Consorzio senza far luogo alla nomina di un liquidatore, non essendovi rapporti da definire;

Visto l'art. 85 del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consorzio fra cooperative di lavoro e produzione della provincia di Parma, con sede in Parma, è sciolto ad ogni effetto di legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1938 - Anno XVI
Registro n. 6 Corporazioni, foglio n. 67.

(1126)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 marzo 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa popolare di depositi e prestiti di S. Martino, con sede in Nembro (Bergamo).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa popolare di depositi e prestiti di S. Martino, società cooperativa in nome collettivo con sede in Nembro (Bergamo), e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa popolare di depositi e prestiti di S. Martino, società cooperativa in nome collettivo con sede in Nembro (Bergamo), e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 lusto 1937-XV, n. 1706;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI

(1103)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 marzo 1938-XVI.

Scioglimento degli organi amministrativi del Consorzio agrario di Segni (Roma).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Ritenuta la necessità di sottoporre il Consorzio agrario di Segni (Roma) alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi del Consorzio agrario di Segni (Roma) sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI

(1105)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 marzo 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca Neritina di depositi e prestiti con sede in Nardò (Lecce).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Neritina di depositi e prestiti, società anonima cooperativa, con sede in Nardò (Lecce), e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Neritina di depositi e prestiti, società anonima cooperativa, con sede in Nardò (Lecce), e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI

(1107)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 marzo 1938-XVI.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Paduli (Benevento).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il Regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928-VI;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta formulata dal Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;

In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Paduli, in provincia di Benevento, sono sciolti e il cav. Ciriaco Petroccia è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale predetta, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI

(1110)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 marzo 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito agrario alla Cassa rurale di Cisterna di Littoria.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 47 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928-VI;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto Ministeriale del 23 agosto 1935-XIII con il quale la Cassa rurale di Cisterna di Littoria venne autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio;

Veduta la lettera dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale in data 20 settembre 1937-XV con la quale si propone la revoca dell'anzidetta autorizzazione;
In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

E' revocata alla Cassa rurale di Cisterna di Littoria, l'autorizzazione all'esercizio del credito agrario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI

(1111)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 19 marzo 1938-XVI.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca Fondiaria, con sede in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Fondiaria, società anonima cooperativa, con sede in Roma, e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Fondiaria, società anonima cooperativa, con sede in Roma, e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 marzo 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1134)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1938-XVI.
Nomina di un componente il Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 640, riguardante il collegio dei revisori dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo;
Visto il decreto Ministeriale 12 maggio 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno detto anno, n. 130, col quale venne provveduto alla costituzione del Collegio predetto per il triennio 1937-1939;
Vista la lettera in data 3 febbraio 1938, con la quale il grand'uff. Alfredo Bocchini comunica le sue dimissioni da componente il Collegio dei revisori e la nuova designazione degli Istituti partecipanti al capitale dell'« Ingic »;

Decreta:

Il sig. cav. Alberto Chelli è chiamato a far parte del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo per il triennio 1937-1939, in sostituzione del gr. uff. Alfredo Bocchini dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(1083)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa popolare di depositi e prestiti di S. Martino, con sede in Nembro (Bergamo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa popolare di depositi e prestiti di S. Martino, società cooperativa in nome collettivo con sede in Nembro (Bergamo) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Dispone:

Il dott. rag. Francesco Cutillo è nominato commissario liquidatore della Cassa popolare di depositi e prestiti di S. Martino, società cooperativa in nome collettivo con sede in Nembro (Bergamo) ed i signori Giovanni Acerbis fu Giacomo, Ettore Piccinini fu Cesare e cav. Ennio Bonorandi, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1104)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza del Consorzio agrario di Segni (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi del Consorzio agrario di Segni (Roma);

Dispone:

Il rag. Panfilo Tarantelli fu Pelino è nominato commissario straordinario per l'amministrazione del Consorzio agrario di Segni (Roma) ed i sigg. Antonio Caratelli fu Agapito, Antonio Guidaldi di Cesare e Secondo Vari fu Saturno sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Consorzio stesso con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1106)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca Neritina di depositi e prestiti, con sede in Nardò (Lecce).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Neritina di depositi e prestiti, società anonima cooperativa con sede in Nardò (Lecce) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Dispone:

Il dott. Giovanni Antonaci di Luigi è nominato commissario liquidatore della Banca Neritina di depositi e prestiti, società anonima cooperativa con sede in Nardò (Lecce) ed i signori Ettore Del Prete fu Luigi, de Benedittis Salvatore fu Nicola e rag. Vito Caputo di Salvatore sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1108)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Terrazzo (Verona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 13 settembre 1937-XV con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi delle Cassa rurale di Terrazzo (Verona) ora denominata Cassa rurale ed artigiana di Terrazzo;

Veduto il proprio provvedimento in data 13 settembre 1937-XV con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda;

Ritenuta la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Terrazzo (Verona) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sono prorogate di due mesi a decorrere dal giorno 13 marzo 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1109)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca Fondiaria, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Fondiaria, società anonima cooperativa con sede in Roma, e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Dispone:

Il cav. prof. dott. Antonio Renzi è nominato commissario liquidatore della Banca Fondiaria, società anonima cooperativa con sede in Roma, ed i sigg. comm. Ferdinando Monnesi, rag. Ettore Pinci e dott. Guido Solivetti sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 marzo 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1135)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso per titoli a tre posti di notaro per l'Africa Orientale Italiana.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto 20 giugno 1935-XII, n. 1649, che approva l'ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, concernente l'ordinamento e amministrazione dell'Africa Orientale Italiana;

Visto il R. decreto 29 novembre 1937-XVI, n. 2442, sull'istituzione di nuove sedi notarili in A. O. I.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a tre posti di notaro per l'Africa Orientale Italiana, di cui uno per Asmara, uno per Massaua e uno per Dessiè.

Il concorso avrà luogo presso il Ministero dell'Africa Italiana e vi potranno partecipare i notari esercenti nel Regno e in Libia.

Art. 2.

I candidati al concorso dovranno far pervenire direttamente al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale degli affari civili), entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome, paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda; ma in ogni caso non oltre venti giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero ed ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita, comprovante che il concorrente ha compiuto 21 anni e non superato i 40 di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) copia dello stato di servizio militare;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato risiede. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi occorrerà eguale certificato rilasciato dal podestà del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

e) certificato generale da rilasciarsi dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato;

f) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto dal candidato coniugato con o senza prole e dai vedovi con prole;

g) certificato rilasciato dal segretario della Regia procura presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, dal quale risultino i procedimenti penali, eventualmente in corso di istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà eguale certificato rilasciato dal segretario della Regia procura presso il Tribunale nella cui giurisdizione ha avuto precedentemente la residenza o le residenze;

h) certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale, con la dichiarazione che il concorrente è esente da difetti o imperfezioni fisiche. In caso diverso, questi dovranno essere esattamente descritti nel certificato, ed il sanitario dovrà esprimere il suo parere sull'idoneità dell'aspirante all'esercizio delle funzioni notarili. L'aspirante che sia invalido di guerra dovrà fare risultare tale sua condizione dal certificato medico, nel quale il sanitario esprimerà il suo giudizio anche in relazione alle cause di invalidità.

L'Amministrazione coloniale si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità ai climi dell'Africa Orientale Italiana;

i) attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che egli è iscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso e la data dell'assunzione dell'esercizio delle sue funzioni. Se precedentemente l'aspirante esercitò in altri distretti deve produrre simile attestazione anche dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

l) fotografia, formato tessera, incollata su di un foglio di carta bollata da lire quattro con firma autografa del concorrente scritta in parte sulla fotografia e in parte sulla carta bollata.

Fotografia e firma dovranno essere dichiarate del concorrente, in calce al foglio, dal podestà del Comune o dal pretore del Mandamento dove l'aspirante risiede o da un Regio notaro. Il podestà, il pretore o il notaro dovranno apporre il bollo di ufficio in modo che l'impronta comprenda contemporaneamente fotografia e carta bollata;

m) certificato della Federazione provinciale fascista in carta da bollo da L. 4, da cui risulti che il candidato è iscritto al P.N.F. per l'anno XVI, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e i feriti per la causa fascista detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista (o, in sua vece, dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari) ai sensi del R. decreto-legge 15 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza dalla data di iscrizione.

Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, in detto certificato debbono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

La iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati e gli invalidi di guerra ai sensi del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n 163;

n) documenti che comprovino il possesso dei requisiti, che conferiscono agli ex combattenti ed invalidi di guerra, ai minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

o) vaglia postale da L. 100 intestato al consegnatario cassiere del Ministero dell'Africa Italiana, di cui L. 50 per tassa di concorso e L. 50 per contributo alle spese del medesimo.

Gli aspiranti potranno inoltre allegare alla domanda i titoli di studio in loro possesso e tutti quei documenti ed altri titoli che ritengono utili ai fini del concorso.

Art. 4.

I documenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Quelli indicati alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), dell'art. 3 dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, e quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) dello stesso articolo dovranno essere debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Art. 5.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio del Ministero a tale riguardo è insindacabile.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice presenterà una graduatoria dei vincitori del concorso. A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n 1176, integrato dai decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

La graduatoria è approvata con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 7.

I vincitori del concorso avranno diritto, per ordine di graduatoria, alla scelta della residenza.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte di uno o di più vincitori del concorso, o qualora questi non assumano servizio entro il termine che sarà loro fissato, sarà provveduto alla nomina, per ordine, di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria.

Art. 8.

I vincitori del concorso, prima di assumere servizio, sono tenuti a prestare la cauzione entro i termini e nei modi stabiliti dagli articoli 19 e seguenti della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dagli articoli 32 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1938 - Anno XVI.

p. *Il Ministro per l'Africa Italiana:*
TERUZZI.

(1136)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.